

AVVISO PUBBLICO "POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per il sostegno alla **CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese** per Euro 3.000.000,00" (28/09/2020)

## FAQ

**D. Chi presenta la domanda deve essere residente in uno dei Comuni dell'area di Crisi Fermano Maceratese?**

R. Sì

**D. Quali sono le scadenze delle finestre?**

R. Le scadenze sono mensili (fine mese), quindi la prima chiude il 31 ottobre 2020, la seconda il 30 novembre, la terza il 31/12/2020 e così via... fino ad esaurimento risorse

**D. Nel caso di sede operativa nell'area di crisi Fermano Maceratese (42 Comuni), anche la sede legale deve essere nell'area di crisi Fermano Maceratese (42 Comuni)?**

R. Sì

**D. Chi presenta la domanda deve essere residente in uno dei Comuni dell'area di Crisi Fermano Maceratese, l'impresa deve avere sede legale e/o operativa nello stesso Comune?**

R. No, l'importante è che la sede legale o operativa sia nell'area di Crisi (42 Comuni).

**D. L'impresa deve avere sede legale e operativa nello stesso Comune?**

R. No, l'importante è che la sede legale e operativa sia nell'area di Crisi (42 Comuni).

**D. Chi sono i beneficiari dell'avviso?**

R. I disoccupati residenti nell'area di crisi complessa Fermano Maceratese

**D. Chi possono presentare la domanda dell'avviso?**

R. I disoccupati residenti in uno dei Comuni che costituiscono l'area di crisi, aventi uno dei seguenti requisiti:

a. Essere disoccupato da almeno 6 mesi ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;

b. Avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni (deve comunque risultare disoccupato ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.);

c. Aver superato i 50 anni (deve comunque risultare disoccupato ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.).

Ciascun soggetto può presentare **una sola domanda** di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa.

**D. Ai fini dell'avviso pubblico si possono costituire società con soggetti che non risultano disoccupati?**

R. sì. Tutti i requisiti devono essere in capo al richiedente (ved. Art. 4). I soggetti della prevista compagine sociale devono essere almeno residenti nei Comuni dell'area di Crisi Fermano Maceratese. Nel caso di costituzione di società di persona, capitali e cooperative è necessario che almeno il 50% dei soci e dei soci lavoratori devono essere disoccupati appartenere a categorie svantaggiate, come definite all'art. 2 comma 4, del Reg. UE 651/2014 (essere disoccupato da almeno 6 mesi, disoccupato di età compresa 18-24 e over 50, ..).

**D. E' possibile presentare la domanda chiedendo solo 15.000,00 senza impiego di nessun dipendente?**

R. sì è possibile

**D. Oltre alla richiesta di 15.000,00 è necessario subito indicare il numero di assunzioni/soci?**

R. sì va indicato subito. Nel caso in cui non venga indicato nella domanda, seppure vengano fatte assunzioni, non verranno liquidate

**D. E' possibile indicare delle assunzioni che a fine progetto (trascorsi 12 mesi) non saranno effettuate?**

R. sì è possibile, ma tale situazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata.

**E. Il libero professionista che vuole creare uno studio ed è iscritto ad un albo può presentare domanda?**

R. l'importante è che al momento della domanda risulti disoccupato. Successivamente all'invio della domanda può aprire la partita IVA

**D. E' possibile presentare richiesta come impresa da costituire dopo l'emanazione del bando dove i soci sono professionisti e quindi con relativa partita IVA? In sostanza due professionisti (Ingegneri/architetti/geometri) ?**

R. E possibile solo se il socio professionista che fa la domanda risulta disoccupato e successivamente aprono uno studio associato con una nuova partita IVA e sempre rispettando della residenza nell'area di crisi e almeno il 50% dei soci e dei soci lavoratori devono appartenere a categorie svantaggiate, come definite all'art. 2 comma 4, del Reg. UE 651/2014

**D. una persona fisica che al momento della presentazione della propria domanda di contributo è regolarmente iscritta in qualità di disoccupata presso il centro per l'impiego, può, in attesa della eventuale approvazione da parte della Regione Marche, occuparsi come dipendente a tempo determinato presso altra azienda, per il tempo necessario alla eventuale approvazione del contributo, tornare disoccupata iscritta al centro per l'impiego e poi creare la propria azienda e la propria nuova occupazione, come da progetto presentato, senza che quella parentesi lavorativa tra la domanda di contributo e la creazione della nuova impresa faccia perdere il diritto al contributo approvato**

R. Sì, il soggetto che presenta la domanda può essere occupato fino la momento in cui costituisce l'impresa, momento in cui deve risultare disoccupato ed iscritto al CPI.

**D. "La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dall'ammissione a finanziamento approvata con decreto del dirigente...".?**

R. Sì la durata è sempre di 12 mesi e i beneficiari si obbligano a: .....rimanere beneficiario, da parte del presentatore della domanda ammessa a finanziamento, del contributo per tutta la durata del progetto (12 mesi più eventuale proroga concessa.) Pertanto il beneficiario deve comunque rimanere titolare per n.12 mesi. Art. 15.. h) Assicurare il mantenimento, nei 12 mesi di progetto, della compagine sociale e/o del richiedente il contributo, affinché non vengano meno gli iniziali requisiti di accesso al contributo stesso. L'assenza temporanea di tali requisiti è consentita per un periodo massimo di 90 giorni.

**D. "Le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende realizzare": si vuole intendere che chi è stato ad es. produttore di mobili per cucina nel triennio precedente la domanda di contributo non potrà diventare ad es. produttore di macchine tessili, appartenendo entrambi i codici alla lettera C - Attività manifatturiera?**

R. se è già stato produttore (nei 3 precedenti anni) di macchine tessili non potrà ricreare una impresa che produrrà macchine tessili) ma nel caso in cui si voglia ad esempio fabbricare mobili, questo è possibile.

**D. se nei tre anni precedenti il soggetto che presenta la domanda, attualmente disoccupato, è stato dipendente di una ditta con codice attività identico a quello della nuova impresa che vorrà creare con la domanda di contributo, potrà essere ammesso ?**

R. Sì in quanto nell'avviso Pubblico si parla di ....titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative...." e non di dipendenti).

**D. un soggetto che ha aperto una partita IVA che risulta però inattiva, prima dell'invio della domanda può fare domanda?**

R. NO, perché la partita IVA deve comunque essere aperta dopo l'invio della domanda

**D. E' possibile presentare un progetto di una Società di persone, o di capitale o cooperativa dove il Proponente è DISOCCUPATO e il futuro Socio è invece un occupato?**

R. Sì' però al socio non gli verrà riconosciuto il contributo aggiuntivo

**D. E' ammissibile variare successivamente al finanziamento della domanda sede legale e/o operativa della nuova impresa, rispetto a quanto indicato in domanda?**

Sì, Se l'azienda cambia indirizzo ma rimane in uno dei Comuni dell'area di crisi

**D. nel caso di non ammissibilità di finanziamento di una domanda, il soggetto beneficiario può ripresentare nuovamente domanda purché con un'idea imprenditoriale diversa?**

R. NO, come indicato nell'Avviso, è possibile inviare una sola domanda a valere sull'Avviso Pubblico

**D. Nel caso in cui la domanda presentata non sia stata ammessa a valutazione , è possibile ripresentare la domanda?**

S. Sì, una volta regolarizzata la posizione (ossia sanato il motivo dell'esclusione) è possibile ripresentare la domanda in una delle finestre successive

**D Una volta inviata la domanda è necessario aspettare l'esito della valutazione per aprire la Partita IVA?**

R. NO, non è necessario , si può inviare la domanda e già il giorno dopo aprire la P.IVA

**D. Quando viene comunicato l'esito della valutazione ?**

R. A conclusione dell'istruttoria delle domande, entro 60 giorni dalla scadenza della "finestra" dell'Avviso pubblico, il responsabile della gestione provvede con apposito decreto alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse a valutazione.

**D. Anche in caso di liquidazione della sola prima tranche del contributo in quanto non ci sono stati occupati, è necessario inviare il rendiconto finale?**

R. Sì, in ogni caso il rendiconto (comprensivo anche del rendiconto della prima tranche) e la relazione finale di progetto dovranno essere presentati entro e non oltre 60 giorni successivi alla conclusione del progetto- **PENA DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO.** Il rendiconto dovrà dimostrare il versamento dei contributi del titolare e le nuove assunzioni realizzate che devono rimanere in essere n.3 anni per il tempo indeterminato e n.2 anni per il tempo determinato.

**D. Da quando decorrono i 4 mesi per la presentazione della documentazione di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico?**

R. Considerato che l'ammissione a finanziamento dell'impresa costituita avverrà con successivo decreto di impegno dell'importo verificato a seguito dell'invio della documentazione richiesta dalla P.F. e attestante la costituzione dell'impresa stessa, i 4 mesi indicati all'art.5 decorrono dalla data del decreto di impegno che assegna le risorse alle imprese

13.1 La liquidazione della prima tranche avverrà previa presentazione da parte dei soggetti richiedenti entro 4 mesi dal decreto di impegno, della seguente documentazione da inserire nel SIFORM2 alla voce "gestione progetti/cruscotto/richiesta anticipo"

**D. quali documenti devo inserire in siform per la richiesta di liquidazione?**

R. Prima tranche vedere art. 13.1; seconda tranche art. 13.2 dell'Avviso. In ogni caso il rendiconto (comprensivo anche del rendiconto della prima tranche) e la relazione finale di progetto dovranno essere presentati entro e non oltre 60 giorni successivi alla conclusione del progetto- **PENA DECADENZA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO.**

**D. Quanto tempo devono rimanere in essere le assunzioni di disoccupati per le quali si è avuto il contributo?**

R. Le nuove assunzioni realizzate che devono rimanere in essere n.3 anni per il tempo indeterminato e n.2 anni per il tempo determinato.

**D. Dove vanno inseriti i documenti per la richiesta di liquidazione? E quando possiamo inserirli ?**

R. E' possibile inserirli entro 4 mesi dalla pubblicazione decreti di impegno relativi alle varie finestre e vanno inseriti (in file zippato), in SIFORM alla voce richiesta anticipi con allegati i documenti previsti, indicati nell'Avviso

**D. E' necessario presentare il rendiconto ?**

R. sì come indicato all'art. 8 Allegato B dell'avviso pubblico, completo dei documenti richiesti, in SIFORM alla voce richiesta saldi con allegati i documenti previsti, indicati nell'Avviso. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto – Pena decadenza del progetto

AGGIORNAMENTO DEL 14/10/2020

**D. La variazione sostanziale del progetto non è ammessa a pena di decadenza del progetto (artt. 15 e 17 dell'avviso) Che cosa si intende per variazione sostanziale del progetto?**

R. Per variazione del progetto sostanziale del progetto si deve intendere quella variazione che modifica la sostanza del progetto stesso, per esempio la variazione dell'attività effettivamente svolta e relativa variazione del codice ATECO rispetto al progetto presentato.

**D. Che cosa s'intende avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni? 24 anni sono compresi?**

R. Ai fini dell'avviso di riferimento possono presentare domanda i disoccupati che hanno compiuto 18 anni e coloro che pur avendo compiuto 24 anni non ne hanno già compiuti 25 (24 anni e 364 giorni).

AGGIORNAMENTO DEL 18/12/2020

**D. Possono partecipare all'avviso anche i minorenni?**

R. NO. I soggetti aventi diritto a presentare la domanda devono essere maggiorenni. Per maggiorenne s'intende la persona che è entrata nella maggiore età, ossia, in Italia, che ha compiuto il diciottesimo anno e gode della piena capacità di agire giuridicamente. Non può presentare domanda chi non ha ancora compiuto 18 anni.

AGGIORNAMENTO DEL 21/12/2020

**D. Entro quanti giorni i beneficiari ammissibili al finanziamento devono inviare l'accettazione dello stesso e tutta la documentazione prevista all'art. 11 dell'avviso DDPF 815/2020?**

R. Il beneficiario dovrà trasmettere, **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità a finanziamento, tutti i documenti previsti dall'avviso.

Si precisa che il termine indicato nell'avviso all'art. 11 per quanto concerne la sola lettera d'accettazione è da considerarsi un refuso e che quindi non ha alcun valore ai fini dell'avviso stesso, dunque anche la lettera d'accettazione deve pervenire entro 60 giorni, pena decadenza del contributo.